

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 18 maggio 2026)

Relatrice di maggioranza: JESSICA MARCOZZI

Relatrice di minoranza: MARTA RUGGERI

sulle proposte di legge:

- N. 52** (TESTO BASE) a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Marconi, Rossi, Marinelli, Sebastiani, Putzu
presentata in data 9 aprile 2026
INTERVENTI PER LA CONOSCENZA DEI MARCHIGIANI ILLUSTRI E LA CELEBRAZIONE DEI RELATIVI ANNIVERSARI
- N. 30** a iniziativa dei Consiglieri Biondi, Pasqui, Marcozzi
presentata in data 19 febbraio 2026
CELEBRAZIONI DEL VI CENTENARIO DELLA MORTE DI GENTILE DA FABRIANO E VALORIZZAZIONE DELLA SUA EREDITA' ARTISTICA E CULTURALE
- N. 34** a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Pierini
presentata in data 26 febbraio 2026
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA FIGURA E DELL'ATTIVITÀ DI ENRICO MATTEI IN OCCASIONE DEI CENTOVENTI ANNI DALLA NASCITA (1906-2026)
- N. 35** a iniziativa del Consigliere Marinelli
presentata in data 26 febbraio 2026
INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA FIGURA E DELL'ATTIVITÀ DI NAZZARENO STRAMPELLI IN OCCASIONE DEI CENTOSESSENTA ANNI DALLA NASCITA (1866-2026)

- N. 44** a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Caporossi, Catena, Cesetti, Mancinelli, Mangialardi, Mastrovincenzo, Nobili, Piergallini, Ruggeri e Seri
presentata in data 20 marzo 2026
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DI GIOACHINO ROSSINI COME TESTIMONIAL DELLA REGIONE MARCHE
- N. 45** a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Caporossi, Catena, Cesetti, Mancinelli, Mangialardi, Mastrovincenzo, Nobili, Piergallini, Ruggeri, Seri
presentata in data 20 marzo 2026
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DI RAFFAELLO SANZIO COME TESTIMONIAL DELLA REGIONE MARCHE
- N. 47** a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Piergallini, Vitri, Mancinelli, Nobili, Seri, Caporossi, Mastrovincenzo, Mangialardi, Cesetti e Catena
presentata in data 26 marzo 2026
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA FIGURA E DELL'OPERA DI GIACOMO LEOPARDI COME TESTIMONIANZA ILLUSTRE DELLE MARCHE
- N. 48** a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Piergallini, Vitri, Mancinelli, Nobili, Seri, Caporossi, Mastrovincenzo, Mangialardi, Cesetti e Catena
presentata in data 26 marzo 2026
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA FIGURA E DELLE OPERE DI PADRE MATTEO RICCI COME TESTIMONIANZA ILLUSTRE DELLE MARCHE
- N. 49** a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Seri, Nobili, Caporossi, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri
presentata in data 30 marzo 2026
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI MARCHIGIANI ILLUSTRI
- N. 53** a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini
presentata in data 13 aprile 2026
CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI RENZO PACI (1928-2028)

*(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno
di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa)*

Testo base: proposta di legge n. 52**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), promuove:

- a) la conoscenza e la valorizzazione dei marchigiani illustri, quali testimoni del contributo della regione Marche al progresso e all'innovazione a livello nazionale e internazionale;
- b) la celebrazione dei relativi anniversari.

Art. 2
(Definizione dei marchigiani illustri)

1. Ai sensi di questa legge, sono considerati marchigiani illustri:

- a) i soggetti nati nel territorio della regione che si sono distinti, a livello nazionale e internazionale, nel campo della letteratura, delle arti, della musica, della scienza, della cultura, dell'educazione, della politica, dell'economia e dell'innovazione tecnologica;
- b) i soggetti che, pur non essendo nati nella regione, abbiano operato stabilmente nel territorio regionale lasciando un contributo significativo e documentato nei campi indicati alla lettera a);
- c) le figure religiose canonizzate o beatificate, legate storicamente al territorio marchigiano.

2. Per accedere agli interventi previsti all'articolo 3, devono essere decorsi almeno cinquanta anni dalla data di decesso del soggetto individuato ai sensi del comma 1.

Art. 3
(Tipologie di interventi)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove:

- a) iniziative editoriali, convegni, mostre, eventi culturali e attività divulgative;
- b) progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado;

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), promuove:

- a) *identica*
- b) la celebrazione dei relativi anniversari **intesi come le ricorrenze della nascita, della morte e di ogni altro evento di significativa rilevanza storica, culturale, artistica, scientifica o religiosa legato alla figura del marchigiano illustre o alla sua memoria nel tempo.**

Art. 2
(Definizione dei marchigiani illustri)

Identico

Art. 3
(Tipologie di interventi)

1. *Identico*

- c) percorsi turistico-culturali tematici;
- d) attività di ricerca storica e scientifica;
- e) valorizzazione di luoghi, archivi, case natali e siti legati ai marchigiani illustri.

2. Per la definizione delle attività di cui al comma 1, la Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno definisce, previo parere della Commissione assembleare competente in materia di cultura, il Programma annuale degli interventi per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei marchigiani illustri, unitamente alle eventuali celebrazioni degli anniversari.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati direttamente dalla Regione Marche, anche in collaborazione con i Comuni di riferimento del marchigiano illustre, nonché con ulteriori enti locali, istituzioni, atenei, associazioni ed enti privati.

Art. 4

(Comitato per la valorizzazione dei marchigiani illustri)

1. La Regione istituisce il Comitato per la valorizzazione dei marchigiani illustri, di seguito indicato come "Comitato", con funzioni consultive.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o Assessore regionale competente in materia di cultura suo delegato, che presiede il medesimo Comitato;
- b) da tre Consiglieri regionali;

- c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di cultura o suo delegato.

3. Il Comitato può essere integrato con:

- a) un massimo di tre esperti nel campo della letteratura, delle arti, della musica, della scienza, della cultura, dell'educazione, della

2. Per la definizione delle attività di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, previo parere della Commissione assembleare competente in materia di cultura, approva il Programma annuale degli interventi per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei marchigiani illustri, unitamente alle eventuali celebrazioni degli anniversari sulla base della proposta del Comitato per la valorizzazione dei marchigiani illustri di cui all'articolo 4.

3. *Identico*

Art. 4

(Comitato per la valorizzazione dei marchigiani illustri)

1. La Regione istituisce il Comitato per la valorizzazione dei marchigiani illustri, di seguito indicato come "Comitato", ~~con funzioni consultive~~ **il quale procede annualmente alla definizione della proposta di Programma annuale degli interventi.**

2. Il Comitato è composto:

- a) *identica*
- b) ~~da tre Consiglieri regionali~~ **dal Presidente e dal Vicepresidente della Commissione assembleare competente in materia di cultura;**
- b bis) da un Consigliere regionale della Commissione assembleare competente in materia di cultura indicato dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari;**
- c) *identica*

3. *Identico*

politica, dell'economia o della innovazione tecnologica;

- b) i rappresentanti di soggetti pubblici e privati che collaborano alla realizzazione degli interventi.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 5

(Primi adempimenti della Giunta regionale)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale:

- a) provvede alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 4 entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge;
- b) definisce il primo Programma annuale degli interventi entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione e sugli effetti prodotti da questa legge.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti al comma 1 dell'articolo 3, è istituito il Fondo per la conoscenza e le celebrazioni dei marchigiani illustri, da iscrivere a carico della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028, con stanziamento autorizzato, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 40.000,00.

2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita:

4. *Identico*

Art. 5

(Primi adempimenti della Giunta regionale)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale:

- 0a) definisce i criteri, i destinatari e le modalità di concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3;**
- 0b) definisce le modalità di individuazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 4;**

a) *identica*

- b) **definisce approva, sulla base della proposta di cui al comma 1 dell'articolo 4, il primo Programma annuale degli interventi entro i trenta-sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato.**

Art. 6

(Clausola valutativa)

Identico

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. *Identico*

2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita:

a) per l'anno 2026, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 02 (Segreteria generale), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028;

b) per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto della lettera b) del comma 2, le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 relative alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportate a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, sono ridotte di euro 40.000,00 per ciascuna annualità.

4. Per gli anni successivi, all'autorizzazione della spesa prevista al comma 1, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale, necessarie ai fini della gestione.

a) *identica*

b) **per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 01, Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.**

3. **Per effetto della lettera b) del comma 2, l'autorizzazione di spesa prevista alla voce "Contributi per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante", riportata nella Missione 01, Programma 01, Titolo 1, della Tabella E della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilità 2026)), è ridotta di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.**

4. *Identico*

5. *Identico*

Proposta di legge n. 30

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n.1 (Statuto della Regione Marche), riconosce Gentile da Fabriano quale figura di altissimo valore storico, artistico e identitario per il patrimonio culturale regionale.

2. Questa legge disciplina le iniziative volte a promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dell'opera e dell'eredità culturale di Gentile da Fabriano, in occasione del VI centenario della sua morte e oltre tale ricorrenza.

Art. 2 *(Programmazione ed interventi)*

1. La Regione promuove un programma regionale di iniziative dedicate a Gentile da Fabriano, con particolare riferimento al periodo 2026/2027.

2. Il programma può comprendere: mostre, esposizioni e rassegne artistiche, convegni, seminari e attività di ricerca scientifica, progetti educativi e didattici rivolti alle scuole e alle università, iniziative di divulgazione culturale e turistica, percorsi tematici e reti museali dedicate.

3. La Regione, in particolare, può collaborare con il Comune di Fabriano, paese di nascita di Gentile da Fabriano, nell'organizzazione di iniziative dirette a celebrare i seicento anni dalla morte.

Art. 3 *(Comitato)*

1. Per l'attuazione del programma regionale la Giunta regionale istituisce un Comitato per le celebrazioni di Gentile da Fabriano.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che presiede il Comitato;
- b) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura o suo delegato;
- c) dal Sindaco del Comune di Fabriano o suo delegato;
- d) da altri soggetti pubblici o privati individuati dalla stessa Giunta regionale tra rappresentanti degli enti locali interessati, delle istituzioni culturali e museali, delle università e di

soggetti di comprovata competenza scientifica.

3. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto scientifico alle iniziative previste.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4

(Coinvolgimento dei territori)

1. La Regione riconosce il ruolo centrale della città di Fabriano quale fulcro delle iniziative di valorizzazione.

2. Le attività possono essere estese ad altri territori regionali, nazionali ed internazionali, favorendo reti e collaborazioni coerenti con il percorso artistico di Gentile da Fabriano.

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge;
- b) le modalità di selezione dei soggetti coinvolti.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 15.000,00 da iscriverne in aumento della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028 e, per l'anno 2027, la spesa di euro 135.000,00 da iscriverne in aumento della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita dalla corrispondente riduzione, per pari importo e nel medesimo esercizio finanziario, dello stanziamento iscritto per ciascuno degli anni 2026 e 2027 nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2, l'autorizzazione di spesa per l'anno 2026 e per l'anno 2027, relativa alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), indicata nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1, della Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), è conseguentemente ridotta di euro 150.000,00.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Proposta di legge n. 34

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), in occasione dei centoventi anni dalla nascita (1906-2026), promuove la conoscenza di Enrico Mattei, quale marchigiano illustre, mediante iniziative volte a promuovere la conoscenza della sua figura e della sua attività.

Art. 2 *(Interventi)*

1. La Giunta regionale definisce il programma delle iniziative divulgative, culturali e scientifiche, nonché ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento della finalità indicata all'articolo 1.

2. La Regione può collaborare con il Comune di Matelica e con il Comune di Acqualagna nell'organizzazione di iniziative dirette a celebrare i centoventi anni dalla nascita.

Art. 3 *(Programmazione)*

1. Per la programmazione degli interventi previsti all'articolo 2, la Giunta regionale costituisce un Comitato composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- b) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura o suo delegato;
- c) dal Sindaco del Comune di Matelica o suo delegato;

- d) dal Sindaco del Comune di Acqualagna o suo delegato;
- e) da altri soggetti pubblici o privati individuati dalla stessa Giunta regionale.

2. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 30.000,00, da iscriverne a carico della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2, l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportata a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, è ridotta di euro 30.000,00.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Proposta di legge n. 35

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), in occasione dei centosessanta anni dalla nascita (1866-2026), promuove la conoscenza di Nazzareno Strampelli, quale marchigiano illustre, mediante iniziative volte a promuovere la conoscenza della sua figura e della sua attività.

Art. 2
(Interventi)

1. La Giunta regionale definisce il programma delle iniziative divulgative, culturali e scientifiche, nonché ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento della finalità indicata all'articolo 1.

2. La Regione può collaborare con il Comune di Castelraimondo, paese di nascita di Nazza-reno Strampelli, nell'organizzazione di iniziative dirette a celebrare i centosessanta anni dalla nascita.

Art. 3
(Programmazione)

1. Per la programmazione degli interventi previsti all'articolo 2, la Giunta regionale costituisce un Comitato composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- b) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura o suo delegato;
- c) dal Sindaco del Comune di Castelraimondo o suo delegato;
- d) da altri soggetti pubblici o privati individuati dalla stessa Giunta regionale.

2. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 20.000,00, da iscrivere a carico della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2, l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche

(ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportata a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, è ridotta di euro 20.000,00.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Proposta di legge n. 44

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n.1 (Statuto della Regione Marche), promuove la figura e le opere di Gioachino Rossini come testimonial delle Marche.

Art. 2 *(Interventi)*

1. Per la finalità indicata nell'articolo 1 la Regione:

- a) sostiene iniziative di promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo volte a promuovere nelle Marche, in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Gioachino Rossini;
- b) sostiene la rete di enti impegnati nella promozione e nella valorizzazione di Gioachino Rossini, a partire dal Rossini Opera Festival, dalla Fondazione Gioachino Rossini e dal Conservatorio Rossini.

Art. 3 *(Comitato)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 è costituito un Comitato composto:

- a) dal Presidente della I Commissione assembleare permanente della Regione Marche;
- b) dal Vice Presidente della I Commissione assembleare permanente della Regione Marche;
- c) dall'Assessore regionale alla cultura;

- d) dall'Assessore alla cultura del Comune di Pesaro;
- e) da quattro esponenti insigni della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Gioachino Rossini;
- f) da un funzionario regionale che svolge le funzioni di segretario del Comitato.

2. Il Presidente del Comitato, scelto tra i componenti dello stesso, è eletto con maggioranza relativa.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 50.000,00, da iscriverne a carico della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi dal settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, si provvede, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2, le autorizzazioni di spesa relative alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportate a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, sono conseguentemente ridotte.

4. Per gli anni successivi all'autorizzazione della spesa si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Proposta di legge n. 45

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n.1 (Statuto della Regione Marche), promuove la conoscenza della vita di Raffaello Sanzio e valorizza le sue opere.

Art. 2 *(Interventi)*

1. Per le finalità riportate nell'articolo 1 la Regione:

- a) sostiene la rete di soggetti impegnati nella valorizzazione di Raffaello Sanzio;
- b) organizza le iniziative compatibili con le finalità indicate nell'articolo 1.

Art. 3 *(Comitato)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 è costituito un Comitato composto:

- a) dal Presidente dell'Accademia Raffaello;
- b) dall'Assessore regionale alla Cultura;
- c) dall'Assessore alla Cultura del Comune di Urbino;
- d) da quattro esponenti insigni della cultura e dell'arte, esperti della vita e delle opere di Raffaello Sanzio;
- e) da un funzionario regionale che svolge le funzioni di segretario del Comitato.

2. Il Presidente del Comitato, scelto tra i componenti dello stesso, è eletto con maggioranza relativa.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4 *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 50.000,00, da iscriverne a carico della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi dal settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, si provvede, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2, le autorizzazioni di spesa relative alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportate a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, sono conseguentemente ridotte.

4. Per gli anni successivi all'autorizzazione della spesa si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Proposta di legge n. 47

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), promuove la figura e l'opera di Giacomo Leopardi come testimonianza illustre delle Marche.

Art. 2 *(Interventi)*

1. Per la finalità indicata nell'articolo 1 la Regione:

- a) sostiene la rete di enti impegnati nella promozione e nella valorizzazione di Giacomo Leopardi, a partire dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati;
- b) sostiene ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento della finalità di questa legge.

Art. 3
(Comitato)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 è costituito un Comitato composto:

- a) dal Presidente della Regione Marche, o suo delegato;
- b) dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche, o suo delegato;
- c) dal Presidente del Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati;
- d) da tre esponenti insigni della cultura e della letteratura italiana, esperti della vita e delle opere di Giacomo Leopardi;
- e) da un funzionario regionale, che svolge le funzioni di segretario del Comitato.

2. Il Presidente del Comitato, scelto tra i componenti dello stesso, è eletto con maggioranza relativa.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 50.000,00, da iscriverne nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione, per le rispettive annualità, degli stanziamenti iscritti nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2 l'autorizzazione di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028, relativa alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), indicata nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1, della Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028) è conseguentemente ridotta per ciascuna annualità di euro 50.000,00.

4. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Proposta di legge n. 48

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), promuove la figura e le opere di Padre Matteo Ricci come testimonianza illustre delle Marche.

Art. 2 *(Interventi)*

1. Per la finalità indicata nell'articolo 1 la Regione:

- a) sostiene iniziative di carattere didattico, editoriale, congressuale, seminariale, culturale, artistico, volte alla divulgazione e all'approfondimento in Italia e all'estero della figura e delle opere del missionario cattolico Padre Matteo Ricci (Macerata 1552 – Pechino 1610), riconosciuto come uno dei precursori degli odierni rapporti tra il mondo occidentale e la Cina e l'Oriente, umanista, filosofo, matematico e cartografo;
- b) sostiene la rete di enti locali, istituzioni, atenei, associazioni ed enti privati senza scopi di lucro, impegnati nella promozione e nella valorizzazione di Padre Matteo Ricci.

Art. 3 *(Comitato)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 è costituito un Comitato composto:

- a) dal Presidente della Regione Marche, o suo delegato;
- b) dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche, o suo delegato;
- c) dal Sindaco del Comune di Macerata, o suo delegato;
- d) da un rappresentante della Diocesi di Macerata;
- e) da un rappresentante dell'Università degli Studi di Macerata;
- f) da un esponente insigne esperto della vita e delle opere di Padre Matteo Ricci;
- g) da un funzionario regionale, che svolge le funzioni di segretario del Comitato.

2. Il Presidente del Comitato, scelto tra i componenti dello stesso, è eletto con maggioranza relativa.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 50.000,00, da iscrivere nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione, per le rispettive annualità, degli stanziamenti iscritti nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2 l'autorizzazione di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028, relativa alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), indicata nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1, della Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028) è conseguentemente ridotta per ciascuna annualità di euro 50.000,00.

4. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Proposta di legge n. 49

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), promuove e sostiene la conoscenza e la valorizzazione delle figure dei "Marchigiani Illustri", quali testimoni del patrimonio identitario, culturale e scientifico delle Marche nel mondo.

Art. 2*(Definizioni e individuazione)*

1. Ai fini di questa legge, sono definiti "Marchigiani Illustri" le personalità nate nel territorio regionale che si sono distinte a livello internazionale per le attività da loro svolte, segnatamente:

- a) Raffaello Sanzio (Urbino 1483 – Roma 1520);
- b) Matteo Ricci (Macerata 1552 – Pechino 1610);
- c) Gioachino Rossini (Pesaro 1792 – Parigi 1868);
- d) Giacomo Leopardi (Recanati 1798 – Napoli 1837).

2. Al fine di ampliare il novero delle personalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, previa indicazione della Commissione assembleare competente, individua annualmente una ulteriore personalità in possesso dei medesimi requisiti di eccellenza, purché siano decorsi almeno cinquant'anni dalla data del decesso. Tale personalità accede agli interventi di cui all'articolo 3 limitatamente all'annualità di riferimento.

Art. 3*(Interventi)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

- a) promuove, organizza e sostiene convegni, mostre, pubblicazioni e iniziative culturali finalizzate alla divulgazione dell'opera dei Marchigiani Illustri;
- b) favorisce la fruizione turistico-culturale dei luoghi legati alla vita e all'attività delle suddette personalità nel territorio regionale;
- c) sostiene ogni altra iniziativa, anche in collaborazione con enti locali e istituzioni culturali, ritenuta idonea alla valorizzazione dell'immagine della Regione attraverso i propri figli illustri.

Art. 4*(Competenze della Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, provvede a:

- a) individuare la personalità annuale di cui al comma 2 dell'articolo 2;

- b) definire i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per l'attuazione degli interventi di promozione;
- c) approvare il programma annuale o pluriennale degli interventi, stabilendo il riparto delle risorse.

Art. 5

(Comitato tecnico di indirizzo)

1. Per la definizione dei contenuti del programma di interventi, è istituito presso la Giunta regionale un Comitato consultivo così composto:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di cultura, con funzioni di Presidente;
- b) il Presidente della Commissione assembleare competente in materia di cultura;
- c) il Vice Presidente della Commissione assembleare competente in materia di cultura;
- d) un delegato dall'Accademia Raffaello di Urbino;
- e) un delegato dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati;
- f) un delegato dalla Fondazione Gioachino Rossini di Pesaro;
- g) un delegato dalla Fondazione internazionale Padre Matteo Ricci di Macerata;
- h) un funzionario della struttura regionale competente con funzioni di segretario.

2. La partecipazione ai lavori del Comitato è onorifica e non dà diritto alla corresponsione di indennità, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese comunque denominati.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione assembleare competente una relazione dettagliata sull'attività svolta, sulle risorse impegnate e sull'efficacia degli interventi realizzati ai sensi di questa legge.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 250.000,00, da iscrivere nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cul-

turali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione, per le rispettive annualità, degli stanziamenti iscritti nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2 l'autorizzazione di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028, relativa alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), indicata nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1, della Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028) è conseguentemente ridotta per ciascuna annualità di euro 250.000,00.

4. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione di questa legge.

Proposta di legge n. 53

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione, nell'ambito delle attività di promozione della conoscenza di illustri personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia e nella cultura del territorio, attiva iniziative per le celebrazioni del Centenario della nascita di Renzo Paci (1928-2028), storico che ha dato lustro alle Marche con la sua opera dall'altissimo valore scientifico.

Art. 2 *(Interventi)*

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione sostiene:

- a) iniziative di carattere preparatorio da svolgersi nei mesi antecedenti l'8 agosto 2028, data nella quale ricorre l'anniversario della nascita, di carattere educativo e formativo, coinvolgendo le scuole e con particolare attenzione alle nuove generazioni;

- b) pubblicazioni, incontri, eventi, convegni volti a ricordare adeguatamente e far conoscere in modo più diffuso la figura di Renzo Paci;
- c) iniziative ritenute opportune per il conseguimento delle finalità di questa legge.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 3, determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative e approva il programma degli interventi da finanziare.

Art. 3
(Comitato)

1. La Regione promuove la costituzione di un Comitato delle celebrazioni del Centenario della nascita di Renzo Paci, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) elaborare un programma e un piano di iniziative culturali e gestione di manifestazioni ed eventi;
- b) predisporre e coordinare programmi intesi a favorire percorsi culturali, nonché attività ed azioni comuni di valorizzazione connesse alle celebrazioni attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni pubblici e privati.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente eletto tra i membri del Comitato promotore nella prima seduta;
- b) dall'Assessore regionale alla Cultura o suo delegato;
- c) da un Consigliere regionale;
- d) dal Sindaco della città di Senigallia o suo delegato;
- e) da un rappresentante dell'Università di Macerata;
- f) da un rappresentante dell'Università Politecnica delle Marche;
- g) da un rappresentante dell'Accademia Geografica di Treia;
- h) da altri soggetti pubblici o privati individuati dalla stessa Giunta regionale tra rappresentanti degli enti locali interessati, delle istituzioni culturali, delle associazioni, delle università e di soggetti di comprovata competenza scientifica.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4

(Adempimenti della Giunta regionale e composizione del Comitato)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 3.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, la spesa di euro 10.000,00, da iscrivere a carico della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, si provvede, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2, le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028, relative alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportate a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, sono conseguentemente ridotte.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.